

Cuneo, 22 maggio 2017  
Protocollo n. 35331

**Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché della materiale affissione dei manifesti [C.I.G. 7059646C2A] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]**

### Chiarimento n. 2

**A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:**

1. gli incassi realizzati nel triennio 2014/2016 dal concessionario del servizio di pubbliche affissioni sono stati i seguenti:
  - anno 2014 pari ad € 220.213,19 di cui € 16.421,44 per diritti d'urgenza;
  - anno 2015 pari ad € 208.498,38 di cui € 16.834,09 per diritti d'urgenza;
  - anno 2016 pari ad € 199.471,84 di cui € 15.000,47 per diritti d'urgenza;
2. la concessione del servizio è stata affidata alla società AIPA S.p.a. a far data dal 1° luglio 2014. A partire dal 1° luglio 2015 nella concessione è subentrata la società MAZAL GLOBAL SOLUTION s.r.l. come affittuaria del ramo d'azienda relativo alla gestione, liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi e altre entrate dei Comuni;
3. dalla concessione in oggetto è esclusa la gestione dell'imposta di pubblicità. La procedura di selezione bandita riguarda esclusivamente l'attività di affissione pubblica di manifesti. L'attività consiste nel ricevere le ordinazioni dagli utenti invitandoli a pagare esclusivamente su conto corrente bancario o postale intestato al Comune (articolo 10 del capitolato speciale d'appalto) e nel gestire il personale addetto alla materiale affissione dei manifesti sugli impianti di proprietà comunale, la cui assunzione dovrà essere garantita dal soggetto subentrante nella concessione (articolo 15 del capitolato speciale di appalto);
4. a norma dell'articolo 15 del capitolato speciale di appalto, il concessionario subentrante deve avvalersi dei due operai dipendenti del concessionario cessante che a tutt'oggi svolgono l'attività di mera affissione pubblica dei manifesti sul territorio comunale. Il contratto nazionale loro applicato è quello del settore "Commercio-terziario-distribuzione servizi"; gli stessi sono inquadrati uno al V e uno al VI livello retributivo. Il loro costo complessivo si aggira indicativamente sui 63 mila euro all'anno oltre IRAP;

5. il minimo garantito previsto dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto è annuale e varia in rapporto al corrispettivo spettante al concessionario. Pertanto, nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara fosse uguale a zero, il corrispettivo spettante al concessionario sarebbe pari al 70% degli incassi con un gettito minimo garantito per il Comune di € 50.000,00, mentre in caso di un ribasso offerto del 10%, il corrispettivo del concessionario scenderebbe al 60% degli incassi, con un gettito minimo garantito per il Comune di € 51.000,00.

L'esatta misura del minimo garantito dipenderà dal ribasso offerto in sede di gara dai concorrenti, a valere sul corrispettivo chiesto per il servizio, ed è determinabile mediante l'applicazione della formula di cui all'articolo 22, comma 5, del Capitolato speciale di appalto.

Pur avendo una periodicità annuale, il minimo garantito è verificabile mensilmente o con diversa periodicità da concordare, come previsto all'articolo 22, comma 2, del capitolato speciale di appalto, ai fini della rendicontazione e successiva fatturazione. Di seguito si forniscono due esemplificazioni:

- Esempio 1: nel caso il minimo garantito annuo fosse di € 50.000 (con un corrispettivo del concessionario del 70%) ed il gettito del primo mese fosse pari ad € 10.000, il concessionario dovrebbe fatturare € 7.000 (oltre IVA). Ma siccome il gettito che resta al Comune di € 3.000 è inferiore ad una mensilità di minimo garantito pari ad € 4.166,66 (€ 50.000/12), la differenza di € 1.166,66 viene trattenuta sul pagamento della fattura di € 7.000.
- Esempio 2 – nel caso il minimo garantito annuo fosse di € 51.000 (con un corrispettivo del concessionario del 60%) ed il gettito del primo mese fosse sempre pari ad € 10.000, il concessionario dovrebbe fatturare € 6.000 (oltre IVA), ma siccome il gettito che resta al Comune di € 4.000 sarebbe inferiore ad una mensilità di minimo garantito pari ad € 4.250 (€ 51.000/12), la differenza di € 250 viene trattenuta sul pagamento della fattura del concessionario.

La verifica mensile del minimo garantito è comunque progressiva e cumulativa, nel senso che quanto trattenuto nei mesi precedenti può essere pagato nei mesi successivi in caso di sufficiente capienza degli incassi realizzati. Al termine dei 12 mesi, e quindi per il primo anno alla data del 30 giugno 2018, il gettito minimo che deve essere garantito al Comune sarebbe pari ad € 50.000,00 o a € 51.000,00 con riferimento ai due esempi precedenti.

6. le condizioni economiche del contratto oggi in essere prevedono una compartecipazione sugli incassi del 35% a favore del Comune. La differenza del 65% viene trattenuta dal concessionario a cui spettano, inoltre, i diritti d'urgenza di cui all'articolo 22, comma 9, del D. Lgs n. 507/1993 s.m.i. nella misura del 100%. Il minimo annuo garantito a favore del Comune è attualmente pari a € 45.000,00.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*